

STATUTO

DEL FONDO PENSIONE

DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL

FONDENEL

INDICE

PARTE I	
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	
Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede	4
Art. 2 Forma giuridica	5
Art. 3 Scopo.....	6
PARTE II	
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	
Art. 4 Regime della forma pensionistica	7
Art. 5 Destinatari.....	8
Art. 6 Scelte di investimento.....	10
Art. 7 Spese.....	11
PARTE III	
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	
Art. 8 Contribuzione.....	12
Art. 9 Determinazione della posizione individuale	14
Art. 10 Prestazioni pensionistiche	15
Art. 11 Erogazione della rendita	17
Art. 12 Trasferimento, riscatto e mantenimento della posizione individuale	18
Art. 13 Anticipazioni.....	20
PARTE IV	
PROFILI ORGANIZZATIVI	
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	
Art. 14 Organi del Fondo	21
Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione	22
Art. 16 Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	23
Art. 17 Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	25
Art. 18 Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	27
Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori	28
Art. 20 Consiglio di amministrazione – Attribuzioni.....	29
Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	31
Art. 22 Presidente e Vice Presidente.....	33
Art. 23 Direttore Generale	34
Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	35
Art. 25 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni.....	37
Art. 26 Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità.....	38

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	
Art. 27 Incarichi di gestione	40
Art. 28 Banca Depositaria	41
Art. 29 Conflitti di interesse	42
Art. 30 Gestione amministrativa	43
Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	44
Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	45
PARTE V	
RAPPORTI CON GLI ADERENTI	
Art. 33 Modalità di adesione	46
Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti.....	47
Art. 35 Comunicazioni e reclami.....	48
PARTE VI	
NORME FINALI	
Art. 36 Modifica dello Statuto	49
Art. 37 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio .	50
Art. 38 Rinvio e foro competente	51

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede

1. È costituito il “Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel”, in forma abbreviata “FONDENEL”, di seguito denominato anche Fondo, in attuazione dell’Accordo del 23 gennaio 1998 stipulato tra le società ENEL, CISE, CESI, ISMES e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali FNDAI ed il Coordinamento Nazionale RSA Dirigenti Gruppo Enel (di seguito Fonte istitutiva).
2. Il Fondo ha durata fino al 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 37. Tale durata può essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Delegati.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti o compiere atti comunque non inerenti allo scopo per il quale è stato costituito.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 Destinatari

1. Sono associate a FONDENEL, ENEL S.p.A. e le Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, n. 1 e 2, del Codice civile, che hanno stipulato l'Accordo Sindacale del 23 gennaio 1998, che hanno successivamente aderito o che, in futuro, dovessero aderire a FONDENEL stesso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.
2. L'adesione a FONDENEL delle Società controllate di cui al precedente comma dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra dette Società e le Organizzazioni Sindacali dei Dirigenti interessati, che dovrà prevedere espressamente l'accettazione del presente Statuto.
3. La Società che perda i requisiti di cui al precedente comma 1 decade dall'associazione a FONDENEL, a partire dal termine dell'esercizio in cui la perdita dei requisiti si è verificata. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione, su richiesta della Società che abbia raggiunto uno specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali dei Dirigenti, può deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione che il rapporto associativo permanga finché la Società stessa, d'intesa con la Rappresentanza dei Dirigenti, non dia vita ad un nuovo fondo o aderisca ad un altro esistente.
4. Nel caso di cessione a terzi di un ramo di una Società associata, lo scioglimento del rapporto associativo opererà limitatamente a quei Dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato ceduto e sarà regolato negli stessi termini di cui al precedente comma 3.
5. Nei casi di scioglimento del rapporto associativo da parte di una Società ovvero di esclusione di quest'ultima, trovano applicazione, rispetto ai Dirigenti associati dipendenti della Società stessa, le disposizioni di cui al successivo articolo 12.
6. Sono, altresì, associati a FONDENEL:
 - a) i Dirigenti delle società di cui ai precedenti commi 1 e 3, che abbiano presentato domanda di adesione al FONDENEL;
 - b) i Dirigenti delle Società di cui alla precedente lettera a), che hanno aderito con il solo conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti;
 - c) i titolari del diritto alle prestazioni pensionistiche previste da FONDENEL.

7. Possono infine essere iscritti a Fondenel i soggetti fiscalmente a carico – ai sensi delle disposizioni normative vigenti – degli associati di cui al comma precedente, qualora quest’ultimi ne facciano esplicita richiesta. Le disposizioni che regolano le modalità operative sono riportate in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 3 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto o i comparti, in cui far confluire i versamenti contributivi (ed eventualmente la propria preesistente posizione individuale di altra forma pensionistica), con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione, rispettando il periodo minimo di sei mesi dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. Sempre nel rispetto di tale periodo minimo (salvo che nell'ultimo anno precedente la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), l'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti. La scelta di ripartire le proprie risorse (sia i versamenti contributivi sia la posizione individuale) su più comparti avviene secondo i tempi e le modalità operative stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportati nella Nota informativa.
3. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo ed indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione del rischio e delle relative tecniche di gestione utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese nella fase di accumulo della posizione individuale:
 - a) direttamente a carico della Società associata in cifra fissa, per tutte le spese concernenti l'amministrazione del Fondo o a carico dell'aderente, salvo diverse intese, in caso di scioglimento del rapporto associativo con il Fondo da parte della Società di appartenenza;
 - b) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto, per quanto attiene ai costi riferiti alla gestione finanziaria dei rispettivi comparti (commissioni di gestione finanziaria e commissioni della Banca Depositaria);
 - c) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi in cifra fissa all'atto della richiesta e a valere su ciascuna rata.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del Dirigente, della Società associata ed attraverso il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e dei Dirigenti aderenti è stabilita dalla Fonte istitutiva, secondo i criteri indicati all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito "Decreto"). Eventuali misure contributive maggiori possono essere stabilite dalle Società associate, previa sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra queste ultime e le Organizzazioni Sindacali dei Dirigenti interessati e previa informativa al Fondo.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità operative stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportate nella Nota informativa medesima.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Dirigente né della Società associata, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il Dirigente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo a carico delle Società associate stabilito dalla Fonte istitutiva.
6. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Società associata, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, secondo le modalità operative stabilite dal Consiglio di amministrazione.
7. Durante i periodi di assenza non retribuita, il Dirigente rimarrà iscritto al Fondo con sospensione delle contribuzioni, con esclusione di quella di tipo volontario aggiuntivo.
8. L'aderente che abbia risolto il rapporto di lavoro con una delle società associate, se non iscritto ad altro fondo di previdenza complementare, può proseguire

volontariamente la contribuzione, secondo le modalità operative stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportate nella Nota informativa. È parimenti consentito all'aderente, nel rispetto delle citate modalità operative, di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, la Società associata è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo le modalità operative definite con apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di morosità nel versamento dei contributi e delle quote TFR, che si protragga oltre il quindicesimo giorno, si applicherà una penale, nella stessa misura prevista per il ritardato versamento dei contributi previdenziali obbligatori, il cui importo sarà accreditato pro-quota ai conti individuali dei Dirigenti appartenenti alla Società incorsa nella morosità. Nei casi di reiterato e/o persistente ritardato versamento, il Consiglio di amministrazione, di concerto con la Fonte istitutiva, intraprende ogni iniziativa per regolarizzare la posizione della Società inadempiente. Infine, la Società associata è tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
10. Qualora i Dirigenti si associno al Fondo trasferendo la posizione accumulata presso altri fondi, ovvero presso una delle forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto:
 - a) l'obbligo contributivo decorrerà dal mese successivo a quello della data di accettazione della domanda di adesione;
 - b) la maturazione dei diritti relativi alla posizione trasferita avrà inizio a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della posizione stessa da parte della Banca Depositaria.

Art. 9 Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti, si intendono i versamenti al netto delle spese eventualmente a carico dell'aderente.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente, con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili, oltre all'anzianità di iscrizione alla pregressa forma pensionistica aziendale (P.I.A.), anche tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue;
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua

della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi art.12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale, sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente, che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto, può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 7.

Art. 11 Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 Trasferimento, riscatto e mantenimento della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a **24** mesi ovvero in caso di ricorso da parte della Società associata a procedure di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a **24** mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e, comunque, entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di

trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni, che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni, sono riportate in apposito documento approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

2. La rappresentanza delle Società e dei Dirigenti Associati è paritetica in tutti gli organi sociali.

Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei Dirigenti e 15 in rappresentanza delle Società, eletti tra gli Associati sulla base del Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante del presente Statuto. Entrambe le categorie di Dirigenti associati – partecipanti alla fase di accumulo e percettori di rendita – devono essere rappresentate in Assemblea da almeno un Delegato.
2. I Delegati restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti (e, a parità di voti, con il più anziano di età) riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. Il Delegato subentrante, ai sensi del presente articolo, cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. I Delegati eletti a far parte di un altro organo sociale del Fondo perdono la qualità di Delegato e sono sostituiti nei modi previsti dal presente comma.

Art. 16 Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:
 - a) elegge il proprio Presidente;
 - b) approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione e formulato secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
 - c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione (compresi eventuali componenti supplenti) e revoca i componenti stessi in qualunque momento;
 - d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - e) provvede, immediatamente dopo l'elezione di cui alle precedenti lettere c) e d) a fissare la data di prima convocazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, stabilendo altresì i relativi ordini del giorno delle rispettive riunioni;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
 - g) determina il compenso degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
 - h) delibera sugli indirizzi generali della gestione di FONDENEL e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - i) delibera, su proposta motivata dell'organo di controllo, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale iscritta ad un apposito registro, a cui affidare la revisione legale dei conti di FONDENEL. L'Assemblea determina il corrispettivo per lo svolgimento di tali attività e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
 - l) revoca, per giusta causa, l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce

giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile oppure a procedure di revisione;

m) delibera sull'esclusione degli Associati.

3. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni e/o integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;

b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento del FONDENEL, proposto dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Art. 17 Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica, da inviare a ciascun Delegato, nonché ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno, nonché, eventualmente, del luogo, del giorno e dell'ora della seconda convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, contenenti in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea dei Delegati elegge, a maggioranza dei presenti e sotto la direzione del Delegato più anziano, il proprio Presidente; questi è assistito da un Segretario da lui nominato.
5. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche mediante delega, di due terzi dei Delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati. In entrambi i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno gli otto decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea straordinaria dei Delegati delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati aventi diritto.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega

scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato, le deleghe non possono superare il numero di due.

8. Il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria dei Delegati, contenente l'indicazione dei Delegati presenti o rappresentati e delle deliberazioni assunte, è redatto dal Segretario e sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati, contenente le medesime indicazioni, è redatto da un notaio e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati.
10. L'assenza non giustificata a due riunioni assembleari farà decadere automaticamente il Delegato dall'incarico.

Art. 18 Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 6 componenti eletti, separatamente, metà dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Dirigenti e metà in rappresentanza delle Società associate.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di Associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - b) la votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle Società e dei Dirigenti associati e contenenti ciascuna tre candidati, oltre tre "supplenti". Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di Associati, avrà riportato il maggior numero di voti;
 - c) le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - d) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi.

Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli Amministratori espressi dalla categoria di Associati che aveva eletto quello venuto a mancare provvedono a sostituirlo con il primo dei supplenti indicati nelle liste di cui all'art. 18, comma 2, lett. b), o, in mancanza di questi ultimi, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 18, comma 2.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se, per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi, risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Delegati da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede a:
 - a) eleggere il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza delle Società associate e, per quello successivo, tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza dei Dirigenti associati; eleggere altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di Associati che non ha espresso il Presidente; nominare il Segretario del Consiglio di amministrazione;
 - b) deliberare il conferimento del potere di rappresentare il Fondo per singoli atti o categorie di atti, individuandone i limiti da inserire nella corrispondente procura;
 - c) fissare gli indirizzi organizzativi e gestionali del Fondo, nominando ed eventualmente revocando il Direttore Generale del Fondo;
 - d) stabilire i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione del rischio nella gestione delle risorse del Fondo, e le relative politiche di investimento in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 27 e controllare l'operato di tutti i soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni, nonché definire i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - e) scegliere i soggetti gestori delle risorse e la Banca Depositaria nei modi stabiliti, rispettivamente, ai successivi articoli 27 e 28, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite di cui all'articolo 11, e l'eventuale Gestore Amministrativo, con le modalità stabilite dal successivo articolo 30, comma 2, nonché approvare le convenzioni con detti soggetti;
 - f) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati;
 - g) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo annuale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;

- h) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio preventivo relativo alle spese di amministrazione del Fondo;
- i) convocare l'Assemblea dei Delegati almeno una volta all'anno;
- l) avviare le procedure per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- m) approvare le modifiche della normativa statutaria, per adeguarla a nuove previsioni di legge, di fonti secondarie, di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza o della Fonte Istitutiva, provvedendo a comunicare, per la relativa approvazione, alla Commissione di Vigilanza tutte le variazioni dello Statuto e portandole a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;
- n) assicurare gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione come previsti dalla normativa vigente;
- o) adottare misure di trasparenza nel rapporto con gli Associati, nonché adeguati strumenti per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenuti opportuni e comunque in conformità dei criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- p) adottare le necessarie decisioni in materia di spese previste dall'articolo 7, comma 3, e dall'articolo 12, comma 3;
- q) fornire istruzioni specifiche al Presidente, ad altro Consigliere o ad altro soggetto all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- r) deliberare le misure da adottare nei confronti delle Società e dei Dirigenti associati nel caso di mancato versamento dei contributi, così come previsto dall'articolo 8, comma 9;
- s) riferire alla COVIP, in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- t) predisporre il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2;
- u) decidere in ordine a tutte le problematiche connesse con la partecipazione al Fondo, nonché su eventuali ricorsi degli Associati.

Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, comunque, almeno una volta all'anno, anche per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo del Fondo. La convocazione – che deve essere inviata anche ai componenti effettivi del Collegio dei Sindaci - è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata agli Amministratori almeno otto giorni prima della data di riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
2. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. È necessaria la presenza di almeno due consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211, ai fini della deliberazione su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (Banca Depositaria) del Decreto, nonché sulla scelta dell'eventuale Gestore Amministrativo. È consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati ed a condizione che il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene a tutti gli effetti la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
3. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. È necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione per le proposte di modificazioni e/o integrazioni dello Statuto, per la scelta degli investimenti,

dei soggetti gestori, dell'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite, della Banca Depositaria e del Gestore Amministrativo, nonché per ogni altra delibera per la quale lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.

4. Delle riunioni del Consiglio, viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che, una volta approvato, sarà trascritto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice civile.
7. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che comunque rappresenti almeno i 2/5 dei Delegati.

Art. 22 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a). Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto, fatto salvo il principio dell'alternanza di cui al richiamato articolo 20.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e nei confronti dei terzi; su delibera conforme del Consiglio di amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti o categorie di atti, individuandone i limiti nella procura conferita.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
 - c) provvede all'esecuzione delle delibere assunte da tale organo e dall'Assemblea dei Delegati;
 - d) comunica alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
 - e) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio stesso.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Nei confronti degli Associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'impedimento del Presidente e della legittimità della sostituzione.

Art. 23 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore Generale del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del Codice civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale del Fondo:
 - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore Generale del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti, separatamente, metà dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Dirigenti e metà in rappresentanza delle Società associate.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - a) nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di Associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - b) la votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle Società e dei Dirigenti associati e contenenti ciascuna 2 candidati oltre a 1 supplente. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di Associati, avrà riportato il maggior numero di voti;
 - c) le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - d) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere riconfermati per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Il

Sindaco così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sostituzione. La prima Assemblea ordinaria dei Delegati successiva provvederà alla convalida della sostituzione e alla elezione di un altro supplente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 25 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 19, comma 4, controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati qualora il Consiglio di amministrazione del Fondo non vi provveda entro il 33^a mese di permanenza in carica.
2. Il Collegio dei Sindaci sottopone all'Assemblea la proposta, motivata, per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta ad un apposito registro di cui al Decreto legislativo n. 39/2010.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Presidente convoca i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione.
2. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai Sindaci almeno otto giorni prima della data di riunione e, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Sindaco più anziano di età ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dei Sindaci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. È consentita, compatibilmente con gli argomenti all'ordine del giorno, ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
4. Delle riunioni del Collegio dei Sindaci viene redatto il relativo verbale sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza

alle riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, alle medesime condizioni stabilite al precedente articolo 21, comma 2.

7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. I Sindaci sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'articolo 2407 del Codice civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati, ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine, il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili, nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
6. Il Consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di derogare, dandone adeguata motivazione, in sede di deliberazione consiliare, alle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei termini, modi e limiti, anche temporali, fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto.

Art. 28 Banca Depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica Banca Depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della Banca Depositaria, il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della Banca Depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Banca Depositaria.

Art. 29 Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare, al Fondo competono:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la Banca Depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore Amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci, nonché dalla relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve restare depositata in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei Dirigenti, nonché dei soggetti fiscalmente a carico, che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All'atto della presentazione della domanda di adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. L'adesione si perfeziona con l'accettazione della domanda da parte del Fondo medesimo.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal Dirigente direttamente o per il tramite della propria Società associata che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa domanda di adesione contiene la delega alla Società associata per la trattenuta della contribuzione a carico del Dirigente e per il versamento del TFR maturando.
5. La raccolta delle adesioni dei Dirigenti viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva.

Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia, rendendo gli stessi disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 Modifica dello Statuto

1. Le modificazioni e/o integrazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP o a comunicazione alla stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria dei Delegati può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le "Parti" indicate al precedente articolo 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria dei Delegati procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 Rinvio e foro competente

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente applicabile.
2. Per tutte le controversie relative allo svolgimento dell'attività del Fondo ed alla interpretazione del presente Statuto, è competente il foro di Roma, salvo che la legge disponga altrimenti.